



VIALE DELLA LIBERTÀ, 61 – 81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)
CODICE FISCALE 82000610616 – TEL. 0823 911446
PEC SANNIOALIFANO@PEC.IT – EMAIL INFO@SANNIOALIFANO.IT
SITO INTERNET WWW.SANNIOALIFANO.IT

Verbale di Deliberazione Presidenziale

DELIBERA N°029-2025

DEL 02/04/2025

OGGETTO: Esame nota acquisita al protocollo consortile n°1655 del 25.03.2025. Relazione in merito alla richiesta di autorizzazione al superamento delle interferenze con le opere consortili avanzata dalla società E-Distribuzione S.p.a. nell'ambito dell'intervento denominato "Pratica autorizzativa - costruzione di un nuovo tronco di linea elettrica MT interrata, tra "C.S. PIGNA e C.S. MONDO STRUZZ., interferente con il canale di proprietà del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, nel tenimento del Comune di Pietramelara (CE)". Presa d'atto e provvedimenti consequenziali.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

PREMESSO che, la società E-Distribuzione S.p.a., con nota acquisita al protocollo consortile n°2589 del 06.12.2024, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione al superamento delle interferenze con le opere consortili nell'ambito dell'intervento denominato "Pratica autorizzativa - costruzione di un nuovo tronco di linea elettrica MT interrata, tra "C.S. PIGNA e C.S. MONDO STRUZZ., interferente con il canale di proprietà del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, nel tenimento del Comune di Pietramelara (CE)";

CONSIDERATO che dalla relazione tecnica del progetto presentato emerge che l'impianto in oggetto, già autorizzato dal Comune di Pietramelara con Protocollo n. 974/2024 del 31/01/2024, consiste, per quanto interferente con il Consorzio, nella costruzione di una linea elettrica interrata MT identificata come TRATTO P1-P2 costituito "Dalla posa per ml 12.00 di un cavo MT tripolare ad elica visibile per posa interrata del tipo 3X(1X185N) con conduttori in AL, isolamento a spessore ridotto avente matricola [33 22 84] canalizzato in un tubo di PVC corrugato del diametro di 160 mm. Il tutto in apposita canalina metallica staffata a valle idraulica del ponte che attraversa il canale di proprietà del Consorzio lungo la strada secondaria, nel Comune di Pietramelara (CE)";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione progettuale agli atti del procedimento in oggetto emerge che la nuova linea elettrica risulta staffata a valle idraulica di un ponte che attraversa il canale "Rio Pietramelara" nel Comune di Pietramelara (CE) di competenza di questo Consorzio;

CONSIDERATO che ai sensi del comma b dell'art. 12 - Regolamento consortile per la Polizia Idraulica e Conservazione delle Opere di Bonifica e degli Impianti Irrigui Consortili e loro pertinenze, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 3/24 del 05.03.2024 – per la richiesta di cui all'oggetto è necessario ottenere da parte di questo Consorzio formale concessione ai sensi dell'art.18 del soprarichiamato regolamento;

CONSIDERATO che il progetto non prevede opere che possano alterare l'assetto idrogeologico dei luoghi e non riguarda ulteriori interventi diretti sulle opere idrauliche consortili esistenti;

CONSIDERATO che i lavori saranno eseguiti a cura e spesa della Società richiedente;

CONSIDERATO che il progetto risulta redatto nell'osservanza delle Disposizioni di Polizia Idraulica contenute nel Regolamento sulle Bonificazioni approvato con R.D. n. 368 del 08.05.1904;

CONSIDERATO che il progetto risulta redatto nell'osservanza del "Regolamento consortile per la Polizia Idraulica e Conservazione delle Opere di Bonifica e degli Impianti Irrigui Consortili e loro pertinenze", approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 3/24 del 05.03.2024 (di seguito Regolamento di Polizia Idraulica);

ESAMINATA la nota acquisita al protocollo consortile n°1655 del 25.03.2025, con la quale gli Uffici preposti dell'Ente, nel relazionare sulla citata richiesta, vista la documentazione presente agli atti ed eseguiti gli opportuni sopralluoghi, per quanto di competenza, hanno proposto di autorizzare i lavori riportati in premessa, fatti salvi i diritti terzi, nei limiti e sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni generali

1. obbligo del concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori, che dovranno essere realizzati, salvo richiesta di proroga, entro un anno dal rilascio della concessione e autorizzazione, pena la decadenza della stessa;
2. obbligo di tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione o autorizzazione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3. facoltà del Consorzio di revocarla in qualsiasi momento o modificarla od imporvi altre condizioni;
4. obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, anche susseguenti al rilascio della concessione;
5. obbligo di adempiere a tutti gli oneri prescritti dal Consorzio;
6. obbligo del concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate adeguandosi alle disposizioni impartite, nonché, al termine o alla revoca della concessione, a rimuoverle ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
7. obbligo per il concessionario di presentare la concessione a semplice richiesta dei funzionari consortili;
8. obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri Enti, pubblici o privati, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in merito;
9. obbligo di risarcire il Consorzio o i terzi di tutti i danni che venissero loro cagionati durante la realizzazione e gestione delle opere concesionate.

Prescrizioni specifiche

1. le opere per le quali è rilasciata la concessione di cui trattasi non possono essere diverse da quelle sopra descritte e devono risultare conformi ai documenti agli atti. Eventuali variazioni delle stesse devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio;
2. il richiedente deve intervenire a propria cura e spese nella riparazione di eventuali danni alle opere consortili conseguenti all'esecuzione dei lavori;
3. il richiedente deve intervenire a propria cura e spese nella manutenzione e/o riparazione delle opere consortili oggetto di concessione, qualora i lavori dovessero risultare non eseguiti a regola d'arte;
4. al richiedente è fatto obbligo di sostenere ogni altro onere futuro connesso, sia alla manutenzione dell'opera, sia per quanto attiene eventuale futura messa in sicurezza per adeguamenti delle opere consortili che dovesse questo Ente operare nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
5. il richiedente deve consegnare ad ultimazione lavori planimetrie, sezioni e foto del realizzato nelle aree interessate dalle interferenze con il Consorzio;

6. l'inizio dei lavori resta subordinato, ove necessario, alla previa acquisizione di eventuali pareri, nulla osta e/o autorizzazioni, comunque denominati, da parte degli Enti e soggetti competenti;
7. il Consorzio è sollevato da ogni responsabilità civile e penale nascente dalla realizzazione e dall'uso dell'opera oggetto di concessione;
8. durante l'esecuzione dei lavori devono essere garantite ed osservate tutte le norme tecniche di sicurezza mentre il Consorzio si riserva di prescrivere, se necessario, nuove disposizioni aggiuntive a quelle sopra indicate, con l'intesa che eventuali danni alle strutture consortili, in conseguenza dell'esecuzione dell'opera a farsi, resteranno a carico del Committente che ne curerà il ripristino a propria cura e spese;
9. il Consorzio conserva il diritto di eseguire, in futuro, qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria alle proprie opere senza che il richiedente possa mai accampare diritti o pretese di sorta, neppure a titolo di risarcimento danni;
10. il richiedente, avendo già provveduto a versare le spese di istruttoria, ai sensi dell'allegato 5 del Regolamento di Polizia Idraulica, deve corrispondere al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, un deposito cauzionale pari a € 2.000,00, che sarà restituito una volta accertata la realizzazione dell'opera conforme alle prescrizioni della concessione o autorizzazione e il seguente canone annuo pari ad € 144,00:

➤ **Attraversamento di canalizzazione consorziale con linee elettriche interrato e staffate a strutture esistenti (ponti e attraversamenti) (Cod. F3):**

COD.	OGGETTO DI CONCESSIONE	Lunghezza tratto linea elettrica	CANONE ANNUO UNITARIO	CANONE ANNUO	SPESE DI ISTRUTTORIA	CAUZIONE
		(ml)	(€/ml)	(€)	(€)	(€)
F3	Attraversamento di canalizzazione consorziale con linee elettriche interrato e staffate a strutture esistenti (ponti e attraversamenti)	12,00	12,00	144,00	200,00	2.000,00

La concessione, inoltre, è subordinata alle seguenti clausole:

- A. La richiesta sarà considerata decaduta qualora il richiedente, entro i successivi 30 giorni dall'invio della concessione o autorizzazione, non restituisca l'atto autorizzativo unitamente al deposito cauzionale e al pagamento del primo canone;
- B. La concessione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Polizia Idraulica, ha una durata di anni 19 (diciannove) rinnovabile a richiesta della ditta concessionaria;
- C. Il Consorzio si riserva, la facoltà di revocarla – quando, a suo insindacabile giudizio, sussistano motivi di pubblico interesse - in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opere se realizzate ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi risarcimenti o compensi di qualsiasi genere;
- D. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà, a prescindere dalla concessione o autorizzazione rilasciata, di esercitare qualunque azione sulle opere consortili finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, senza chiedere alcuna autorizzazione e senza che sia dovuto alcun indennizzo;
- E. Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione o autorizzazione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera autorizzata senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o

modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi, risarcimenti e compensi di sorta;

- F. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione o autorizzazione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione o autorizzazione;
- G. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione o autorizzazione e nel Regolamento di polizia Idraulica comporta la revoca della stessa e la perdita del deposito cauzionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 137 lett. c) del R.D. n. 368 del 08/05/1904.

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria esperita;

RITENUTO di dover provvedere in merito all'argomento in oggetto;

VERIFICATE le circostanze d'urgenza, in dipendenza dell'esigenza del soggetto proponente di dare avvio ai lavori in quanto trattasi di lavori finanziati con fondi PNRR, che giustificano l'adozione del presente provvedimento, essendo lo stesso di competenza della Deputazione Amministrativa;

VISTO il vigente "Regolamento di Polizia Idraulica e Conservazione delle Opere di Bonifica e degli Impianti Irrigui Consortili e loro pertinenze";

VISTO, l'art. 18, lettera i), del vigente Statuto del Consorzio;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di prendere atto dei contenuti della relazione approntata sull'argomento in oggetto dagli Uffici dell'Ente, di cui alla nota acquisita al protocollo consortile n°1655 del 25.03.2025;
- 3) Di autorizzare la società E-Distribuzione S.p.a. ad effettuare i lavori per il superamento delle interferenze con le opere consortili nell'ambito dell'intervento denominato "Pratica autorizzativa - costruzione di un nuovo tronco di linea elettrica MT interrata, tra "C.S. PIGNA e C.S. MONDO STRUZZ., interferente con il canale di proprietà del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, nel tenimento del Comune di Pietramelara (CE)", per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella sopra citata relazione approntata dagli Uffici dell'Ente e che si intendono qui integralmente riportate;
- 4) Di precisare che la presente autorizzazione è da intendersi "temporanea" in quanto i lavori non potranno iniziare se non verrà restituita firmata la società E-Distribuzione S.p.a., l'apposita dichiarazione di accettazione predisposta dal Consorzio;
- 5) Di precisare che il richiedente è tenuto a corrispondere al Consorzio un deposito cauzionale pari a € 2.000,00, che sarà restituito una volta accertata la realizzazione dell'opera conforme alle prescrizioni della concessione o autorizzazione ed un canone annuo calcolato in € 144,00 - All.5 del Regolamento Consortile per la Polizia Idraulica e Conservazione delle Opere di Bonifica e degli Impianti Irrigui Consortili e loro pertinenze;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione pur essendo immediatamente esecutiva, in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale ai sensi della Legge n. 04 del 25 febbraio 2003 della Regione Campania, sarà comunque sottoposta alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella prima seduta utile;

- 7) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, nella sezione *Albo consortile on-line* del sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile al link <https://www.sannioalifano.it/albo/>, per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
- 8) Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza all'Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari Generali e Personale - affarigenerali@sannioalifano.it.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Antimo Di Biasio

IL PRESIDENTE
Franco Della Rocca